

LEGGI PLURIENNALI

(Importi in milioni di euro)

MINISTERO

della salute Dipartimento della Qualità - D.G. dei livelli e dei principi etici di sistema

ESTREMI PROVVEDIMENTO	Cap.	AUTORIZZAZIONI DI SPESA						Impegni			Pagamenti			Residui al 31/12/2003			Economia (e=a-b) a tutto il 2003	Perenzioni a tutto il 2003	Pagamenti 2004 I Semestre
		Importo compl.vo	A tutto il 2003	(a)				2003	(b)		2003	(c)		Propri	di stanziamento	Totale			
				2003	2004	2005	oltre		A tutto il 2003	%Aut.		A tutto il 2003	%Imp.						
Legge n. 23/12/98 n.448	7040 ex 7560	980,36	980,36	0,00	-	100,00	160,00	158,27	980,36	100,00%	95,48	145,10	14,80%	835,26	0,00	835,26	0,00	-	3,62
Legge n. D.L. 450/1998	7090 ex 7580	206,60	206,60	0,00	0,00	0,00	0,00	29,44	206,58	99,99%	10,06	18,84	9,12%	187,74	0,00	187,74	0,00	-	14,05

VA: valore assoluto

LEGGI PLURIENNALI

(Importi in milioni di euro)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	Cap.	AUTORIZZAZIONI DI SPESA						Impegni			Pagamenti			Residui al 31/12 2003	Economia a tutto il 2003	Perenzioni a tutto il 2003	Pagamenti 2004 I Semestre
		Importo compl.vo	A tutto il 2003	2003	2004	2005	oltre	2003	A tutto il 2003		2003	A tutto il 2003					
									V.A.	%Aut.		V.A.	%Imp.				
n. 57/2001 art. 22 co.1 e n. 289/2002	7590	86,18	59,20	12,91				19,51	19,51	32,96	19,51	19,51	100,00	11,80	27,88		
n. 57/2001 art.22, c.3,4,5,6	7220	46,48	9,30	3,10	3,10		3,10	3,10	9,30	100,00	3,10	9,14	98,28	0,16			
n. 57/2001 art. 23	7580	181,69	156,22					14,79	156,22	100,00	17,02	22,04	14,11	134,18			

LEGGI PLURIENNALI

(Importi in milioni di euro)

MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA

Dipartimento per l'Università, l'Alta Formazione Artistica e Coreutica e per la Ricerca Scientifica e Tecnologica - Direzione Generale per il Coordinamento e lo Sviluppo della Ricerca - Segreteria Tecnica FAR

ESTREMI PROVVEDIMENTO	Cap.	AUTORIZZAZIONI DI SPESA (1)							Impegni			Pagamenti			Residui a tutto il 2003	Economia a tutto il 2003	Perenzioni a tutto il 2003	Pagamenti 2004 I Semestre
		Importo compl.vo	A tutto il 2003	2003	2004	2005	oltre	2003	A tutto il 2003		2003	A tutto il 2003						
									V.A.	%Aut.		V.A.	%Imp.					
Legge n. 664/97 e 449/97	8917	243,29	243,29	0	0	0	0	0	220,52	90,64%	22,42	164,73	74,70%	37,43	23,33	18,22	29,65	
Legge n. 573/96	8920	147,44	147,44	5,00	0	0	0	5,00	147,44	100,00%	5,00	147,44	100,00%	0	0	0	0	
Legge n. 266/97	8921 (*)	178,19	149,78	28,41	28,41	0	0 (*)	28,41	149,78	100,00%	28	119,68	79,90%	30,10	0	0	5,00	
Legge n. 297/99 e 208/98	8932 (*) (**)	10.300,54	9.347,76	362,38	214,47	238,48	0 (*)	256,51	9.232,47	98,77%	610,42	7.030,15	76,15%	1.627,71	13,2	676,69	198,06	
Legge n. 297/99 e 208/98	9015 (*) (2)	667,05	229,52	229,52	206,61	230,92	0 (*)	229,52	229,52	100,00%	84,7	84,70	36,90%	144,82	0	0	0	
Legge n. 388/00	8947 (*) (**)	959,93	608,95	208,7	115,49	220	0 (*)	208,7	531,48	87,28%	62,52	91,73	17,26%	440,96	77,93	0	12,76	

VA: valore assoluto

(1) Le autorizzazioni di spesa sono comprensive delle annualità pluriennali assegnate con delibere CIPE n. 17/2003 e 83/2003 per i capitoli 8932, 9015 e 8947.

(2) Capitolo di nuova istituzione derivante dallo sdoppiamento del Cap. 8932 in applicazione dell'art. 72 della L.F. 2003

(*) Il rifinanziamento dei Capitoli dall'anno 2003 è confluito nel Fondo Unico per gli Investimenti (Cap. 9000)

(**) Sui capitoli sono confluiti anche stanziamenti del MEF assegnati ai sensi dell'art. 56 della L.F. 2003

LEGGI PLURIENNALI

(Importi in milioni di euro)

Ministero dell'Istruzione, dell' Università e della Ricerca

DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E
PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA'

ESTREMI	PROVVEDIMENTO	Cap.	AUTORIZZAZIONI DI SPESA					Impegni			Pagamenti			Residui al 31/12/2003 Totale	Economia a tutto il 2003*	Perenzioni a tutto il 2003*	Pagamenti 2004 I Semestre	
			importo compl.vo	A tutto il 2003*	2003 ^A	2004	2005	oltre	Anno 2003 ^A	A tutto il 2003*		Anno 2003 ^A	A tutto il 2003*					
										V.A.	%Aut.		V.A.					%Imp.
Legge n.	910/1986	8957	3.657,34	3.203,57	158,23	153,77	150	150	158,23	3.203,57	100	178,99	3.142,51	98	61,06	-	-	30,37
Legge n.	139/1992	8955	139,92	62,15	9,20	9,20	9,20	59,37	9,20	62,15	100	8,53	61,48	99	0,67	0,00	0,00	5,15
Legge n.	139/1992	8956	76,98	34,64	5,03	5,03	5,03	32,28	5,03	34,64	100	3,99	33,60	97	1,04	0,00	0,00	3,50
Legge n.	135/1997	8960	413,17	154,94	25,83	25,83	25,83	206,57	25,83	154,94	100	25,32	99,09	64	55,85	0,00	0,00	0,00
Legge n.	295/1998	8963	15,11	2,69	0,88	0,88	0,88	10,66	0,88	2,69	100	0,88	2,69	100	0,00	0,00	0,00	0,26
Legge n.	370/1999	8966	51,65	9,30	2,59	2,59	2,59	37,17	2,59	9,30	100	0,56	1,12	12	8,18	0,00	0,00	0,00
Legge n.	488/1999	8960	387,34	77,47	25,83	25,83	25,83	258,21	25,83	77,47	100	25,82	51,65	67	25,82	0,00	0,00	0,00
Legge n.	488/1999	8964	77,47	15,49	5,16	5,16	5,16	51,66	5,16	15,49	100	5,16	10,32	67	5,16	0,00	0,00	0,00
Legge n.	338/2000	8966	15,50	2,58	1,04	1,04	1,04	10,84	1,04	2,58	100	1,04	1,04	41	1,54	0,00	0,00	0,00
Legge n.	338/2000	8967	204,51	111,56	30,98	30,98	30,98	30,98	30,98	111,56	100	0,04	0,04	0	111,52	-	-	0,14
Legge n.	384/2000	8968	6,20	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,20	100	2,07	6,20	100	0,00	0,00	0,00	0,00
Legge n.	388/2000	8960	658,48	64,56	43,90	43,90	43,90	506,12	43,90	64,56	100	11,90	16,64	26	47,92	0,00	0,00	0,00
Legge n.	388/2000	8967	387,35	38,74	25,83	25,83	25,83	296,95	25,83	38,74	100	-	-	0	38,74	-	-	-
Legge n.	448/2001	8960	338,67	22,82	22,82	22,82	22,82	270,21	22,82	22,82	100	0,00	0,00	0	22,82	0,00	0,00	0,00

VA: valore assoluto; %Aut.=Impegni/Autorizzazioni al 31/12/2003; %Imp.=Pagamenti/Impegni al 31/12/2003

A tutto il 2003*: Importo complessivo al 31/12/2003

Anno 2003^A: importo relativo al singolo esercizio 2003

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

LEGGE 28 NOVEMBRE 1980, N. 784

Norme per la realizzazione del programma di metanizzazione nel Mezzogiorno.

L'art.11 della legge 28 novembre 1980 n.784, così come modificato dall'art. 11 ter della legge 22/11/82 n.51, dall'art.28 della legge 7/8/82 n.526 e dall'art. 3 della legge 29/10/87 n.445, prevede ai fini della realizzazione del Programma Generale della Metanizzazione del Mezzogiorno, la concessione ai comuni, e loro consorzi, di contributi in conto capitale e in conto interessi a carico delle risorse nazionali e del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (F.E.S.R.), queste ultime fino al1999.

Detti contributi, concessi con decreti del Ministero del Tesoro (contributi nazionali) e del Ministero del Bilancio (contributi a carico del F.E.R.S.), ora unificati nel Ministero dell'economia e delle finanze, su istruttoria tecnico-economica del Ministero dell'Industria, ora Ministero delle attività produttive, sono erogati dalla Cassa Depositi e Prestiti agli Enti locali e loro consorzi, sulla base di stati di avanzamento lavori e a collaudo finale.

Il Ministero dell'economia e delle finanze mette a disposizione della Cassa DD.PP., su richiesta della stessa e sulla base dei decreti emessi, i contributi da erogare ai Comuni e loro consorzi.

Nel tempo si sono succedute diverse leggi che hanno previsto finanziamenti del programma in esame per un totale di lire 3.941.200.000.000 (euro 2.035.460.241,05), che qui di seguito in dettaglio si riportano:

- lire 605 miliardi dall'art. II, comma 16 della legge 784/80 per gli anni dal 1980, 1981 e 1982;
- lire 100 miliardi dall'art. 37 della legge 14.5.1981, n. 219 per la realizzazione del piano integrativo di metanizzazione per la Campania e per la Basilicata colpite dal terremoto del 1981;
- lire 50 miliardi dall'art. 19, ultimo comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130;
- lire 730 miliardi dal D.L. 364 del 1987, convertito con modificazioni in legge 445/87 per il triennio 1987- 1989 (ripartito in ragione di 270 miliardi nell'87, 180 miliardi nell'88 e 280 miliardi nell'89);
- lire 300 miliardi dall'art. 15/36c della legge n. 67 dell'11.3.1988;
- lire 100 miliardi dalla legge 31/12/91, n.415 -tabella D (Legge Finanziaria '92);
- lire 50 miliardi dalla legge 23/12/92, n.500 tabella D (Legge Finanziaria '93);
- lire 198,6 miliardi. dal D.M. 102841 del 27 gennaio 1993 per l'anno 1993 in forza dell'art. 5 della legge 183/87 e dell'art. 10 comma 2 del D.P.R. 29 dicembre 1988 n. 568;
- lire 160 miliardi dalla legge Finanziaria 1994, (ripartiti in ragione di 80 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995). La legge Finanziaria 1995 ha, poi, rimodulato la quota di 80 miliardi assegnata per l'anno 1995, in lire 40 miliardi per il 1995 e lire 40 miliardi per il 1996. Per effetto, poi, della legge 85/95 gli importi sono stati successivamente ridotti a lire 38,8 miliardi per il 1995 e a lire 38,8 miliardi per il 1996.
- lire 100 miliardi dal D.M. 124204 del 22/3/1994 per l'anno finanziario 1994 ai sensi dell' art.24 del D.L.26 febbraio 1994, n.134;
- lire 1.000 miliardi dalla legge n. 266/97 (ripartiti in ragione di 121,603 miliardi per il 1998, 199,391 miliardi per il 1999, 161,826 miliardi per il 2000 e 517,180 miliardi per il 2001);

- lire 450 miliardi dall'art.145, comma 21, della legge n.388/2000 -Legge Finanziaria 2001 (ripartiti in ragione di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 2001,2002 e 2003);

- lire 100 miliardi (euro 51.646.000,00) dalla legge 488/2001-tabellaF (Legge Finanziaria 2002) per l'anno 2004.

Nel 2003, sul capitolo 7150, sono stati stanziati euro 77.468.535,00 in termini sia di competenza che di cassa. Nel corso dell'anno la cassa è stata poi integrata di ulteriori 20 milioni di euro.

Nello stesso anno sono stati effettuati pagamenti in conto residui per euro 97.468.535,00.

Alla data del 31/12/2003 è stato mantenuto in bilancio l'importo di euro 77.468.535,00 e impegnata la somma di euro 117.799.200,43 residui di stanziamento ex 2001.

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento Tesoro

Capitolo amministrato	7150
Leggi di riferimento	L. 784/80
Modifiche intervenute nel 2003	
Autorizzazioni complessive	€ 2.035,46

Situazione a tutto il 31.12.2003

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2003	€ 1.983,81
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2003	€ 1.874,47
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2003	€ 1.756,67
d) economie a tutto il 31.12.2003	
e) residui propri a tutto il 31.12.2003	€ 117,80
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2003	€ 103,26
g) perenzioni a tutto il 31.12.2003	€ 6,09

Situazione relativa al singolo anno**esercizio 2003**

a) autorizzazioni nel 2003	€ 77,47
b) impegni assunti nel 2003	€ 215,27
c) pagamenti effettuati nel 2003	€ 97,47
d) economie nel 2003	
e) residui propri nel 2003	€ 117,80
f) residui di stanziamento nel 2003	€ 77,47
g) perenzioni nel 2003	

esercizio 2004

b) impegni assunti nei primi sei mesi	€ 0,28
c) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	€ 0,28
b) impegni previsti per i successivi sei mesi	€ 51,36
c) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	€ 51,36

LEGGE N. 94/82 ART. 1 - COMMA 6

Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti

L'art. 1, comma 6 del D.L. 23.01.1982 n. 9 convertito in legge 25.3.1982 n. 94, ha autorizzato, per interventi a favore dell'edilizia sovvenzionata nel quadriennio 1982/1985, l'assegnazione agli istituti autonomi per le case popolari e loro consorzi, nonché ai Comuni, di 7.000 miliardi di lire stabilendo per i nuovi programmi un apporto dello Stato di 2.000 miliardi.

La Direzione VI del Dipartimento del Tesoro trasferisce le somme iscritte in bilancio a valere sul capitolo di spesa n. 7073 (ex cap. n. 7251), sul c/c in essere presso la Banca d'Italia - Tesoreria Centrale per conto dello Stato a favore della Cassa Depositi e Prestiti.

La legge 85/95, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse, ha disposto, tra l'altro, riduzioni percentuali degli stanziamenti inizialmente iscritti per alcune "categorie" di bilancio. In ottemperanza a tali disposizioni gli stanziamenti '95, '96 e '97 del capitolo 7795 sono ridotte del 3%.

Lo stanziamento attribuito per l'anno 1996 è ulteriormente ridotto 40 miliardi ai sensi dell'art. 3 della legge 425/96, intendendosi correlativamente diminuita la relativa autorizzazione di spesa.

Le varie leggi finanziarie, nei vari anni, hanno rimodulato con la tabella F le autorizzazioni. La legge finanziaria 1999 del 23.12.1998 n. 449 e la legge finanziaria 2000 del 23.12.1999 n. 488 hanno rinviato le autorizzazioni residue all'anno 2001. La legge 29.12.2000 n.388 (L.Finanziaria 2001) ha ridistribuito la spesa in lire: 150 miliardi per l'anno 2001, 171 miliardi e 900 milioni per l'anno 2002 e 100 miliardi per l'anno 2003.

La legge finanziaria 2003 del 27.12.2002, n.289 alla tabella F prevede la spesa di € 51,646 milioni per l'anno 2003, importo liquidato nel primo semestre dell'anno 2003 alla Cassa Depositi e Prestiti per il successivo inoltro alle Regioni, esaurendo così lo stanziamento dovuto dalla legge sopra indicata.

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento Tesoro

Capitolo amministrato

7073

Leggi di riferimento

DL 23.1.1982, N. 9 - art. 1 comma 6

Modifiche intervenute nel 2003

Autorizzazioni complessive

€ 1.002,64

Situazione a tutto il 31.12.2003

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2003	€ 1.002,64
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2003	€ 1.002,64
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2003	€ 1.002,64
d) economie a tutto il 31.12.2003	
e) residui propri a tutto il 31.12.2003	
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2003	
g) perenzioni a tutto il 31.12.2003	

Situazione relativa al singolo anno

esercizio 2003

a) autorizzazioni nel 2003	€ 51,64
b) impegni assunti nel 2003	€ 51,64
c) pagamenti effettuati nel 2003	€ 51,64
d) economie nel 2003	
e) residui propri nel 2003	
f) residui di stanziamento nel 2003	
g) perenzioni nel 2003	

esercizio 2004

- b) impegni assunti nei primi sei mesi
- c) pagamenti effettuati nei primi sei mesi
- b) impegni previsti per i successivi sei mesi
- c) pagamenti previsti per i successivi sei mesi

LEGGE 10 MAGGIO 1983 N. 189

Piano decennale per la soppressione dei passaggi a livello sulle linee ferroviarie dello Stato.

Con la legge 10 maggio 1983, n. 189, l'ex Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato è stata autorizzata a predisporre e a dare esecuzione, nel periodo 1983 - 1992, ad un piano decennale per la soppressione di passaggi a livello, mediante la costruzione di idonei manufatti sostitutivi o deviazioni stradali, nonché a migliorare le condizioni di esercizio di quelli non eliminabili, per una somma complessiva presunta di 1.700 md..

Le autorizzazioni di spesa sono state rimodulate dalle varie leggi finanziarie (tab. F).

La legge n. 85/95, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse, tra l'altro, ha disposto una riduzione del 3% gli stanziamenti iniziali iscritti sul capitolo di bilancio (7811) per l'anno finanziario 1995 e le relative proiezioni per gli anni '96 e '97 e corrispondentemente ha diminuito le autorizzazioni di spesa.

La L.F. 1996 ha, poi, ripartito la rimanente somma in: 58,2 md. per il '96 ed il '97, 77,6 mld. per il '98 e 90 mld. per il '99.

Negli anni 2000 e 2001 le somme residue appaiono sul capitolo 7525 mentre nell'anno 2002 le somme residue appaiono nel capitolo 7242.

Nell'anno 2003 il suddetto capitolo 7242 non è stato iscritto in bilancio.

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento Tesoro

Capitolo amministrato 7242

Leggi di riferimento: legge 10 maggio 1983, n.189

Modifiche intervenute nel 2001

Autorizzazioni complessive: 1.700 mld ridotti a 1.694 per effetto della legge
n.85/98 = euro 874,88

(dati in ml. di euro)

Situazione a tutto il 31.12.2003

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2003:	874,88
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2003:	874,88
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2003:	849,06
d) economie a tutto il 31.12.2003	
e) residui propri a tutto il 31.12.2003:	25,82
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2003	
g) perenzioni a tutto il 31.12.2003	

Situazione relativa al singolo anno

esercizio 2003

a) autorizzazioni nel 2003	
b) impegni assunti nel 2003	
c) pagamenti effettuati nel 2003	
d) economie nel 2003	
e) residui propri nel 2003:	25,82
f) residui di stanziamento nel 2003	
g) perenzioni nel 2003	

esercizio 2004

- a) impegni assunti nei primi sei mesi
- b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi
- c) impegni previsti per i successivi sei mesi:
- d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi

DECRETO LEGGE 26 MAGGIO 1984, N. 159, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 24 LUGLIO 1984, N. 363.

Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dai movimenti sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania.

Il Decreto Legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito con modificazioni nella legge 24 luglio 1984, n. 363, recante interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 1984 in Umbria, Abruzzo, Molise, Lazio e Campania, ha previsto uno stanziamento di complessive L. 1.100 miliardi per il quinquennio 1984- 1988 da far affluire al fondo per la Protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per le finalità indicate dalla legge in questione.

A seguito però dell'entrata in vigore dell'art. 8, comma 1, del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, che ha attribuito alla Presidenza del Consiglio dei Ministri l'autonomia gestionale delle spese nei limiti delle disponibilità iscritte in apposita Unità Previsionale di Base del bilancio della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze, è stato istituito, a partire dal 2002, il capitolo n. 7445, U.P.B. 3.2.10.3, con uno stanziamento per il 2002 di € 15.494.000,00 da erogare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli interventi di cui alla citata legge n. 363/84.

Nel corso del 2002 lo stanziamento sul capitolo è stato incrementato, con vari provvedimenti, ad € 35.522.951,00 dei quali solo € 25.522.951,00 sono stati erogati, con un residuo pari ad € 10.000.000,00 per il quale si è richiesta la conservazione per il 2003.

La legge 27.12.02 n.289 (legge finanziaria 2003) non prevede ulteriori stanziamenti per le finalità suddette

Nel corso del 2003 si è provveduto ad erogare i residui con D.M. 92434 del 16/10/03 e D.M. 104948 del 18/11/03 entrambi di euro 5.000.000,00.

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento Tesoro

Capitolo amministrato	7445
Leggi di riferimento	L.24/7/84, n.363
Modifiche intervenute nel 2003	D.M. 008472-104617-11018
Autorizzazioni complessive	€ 36,52

Situazione a tutto il 31.12.2003

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2003	€ 36,52
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2003	€ 36,52
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2003	€ 36,52
d) economie a tutto il 31.12.2003	
e) residui propri a tutto il 31.12.2003	
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2003	
g) perenzioni a tutto il 31.12.2003	

Situazione relativa al singolo anno

esercizio 2003

a) autorizzazioni nel 2003	€ 10,00
b) impegni assunti nel 2003	€ 10,00
c) pagamenti effettuati nel 2003	€ 10,00
d) economie nel 2003	
e) residui propri nel 2003	
f) residui di stanziamento nel 2003	
g) perenzioni nel 2003	

esercizio 2004

b) impegni assunti nei primi sei mesi	
c) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	
b) impegni previsti per i successivi sei mesi	
c) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	

LEGGE N. 135/85 , ART. 2

Disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per i beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero

L'art.2 della legge 135/85, integrando l'art.2 della legge 26.1.1980 n.16, prevede, su domanda, un ulteriore concorso statale dell'8%, costante quindicennale, sugli interessi da pagarsi per mutui che verranno contratti con enti o istituti o aziende di credito da coloro che intendano reimpiegare in attività produttive industriali, agricole, commerciali ed artigianali, in tutto o in parte, gli indennizzi dovuti ai sensi della legge del 1980.

Per la concessione della suddetta integrazione statale sono autorizzati, in aggiunta al limite di impegno quindicennale (500 milioni) di cui al comma 3 dell'art.12 della legge 16/80, ulteriori limiti di impegno quindicennali di 1 miliardo per ciascuno degli anni dal 1985 al 1990.

L'entrata in vigore della legge 98/94 reca l'interpretazione autentica e definisce le norme procedurali e di attuazione relative alla legge 135/85 e precisa tra l'altro che: - debbano intendersi per "beni indennizzabili" sia quelli materiali che quelli immateriali; - il concorso statale dell'8% sugli interessi per i mutui concessi come previsto dalla legge 16/80 art.2 deve intendersi riconosciuto su un importo pari al complesso degli indennizzi corrisposti.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, pertanto, viene autorizzato a liquidare alle ditte che lo richiedano nei limiti di tempo stabiliti e qualora ne esistano i presupposti, l'indennizzo relativo all'avviamento e l'integrazione del contributo agli interessi.

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento Tesoro

Capitolo amministrato	2267
Leggi di riferimento	135/85 integrativa della L.16/80
Modifiche intervenute nel 2003	
Autorizzazioni complessive	50,35

Situazione a tutto il 31.12.2003

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2003	49,83
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2003	33,33
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2003	26,00
d) economie a tutto il 31.12.2003	13,83
e) residui propri a tutto il 31.12.2003	1,03
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2003	2,63
g) perenzioni a tutto il 31.12.2003	7,48

Situazione relativa al singolo anno

esercizio 2003

a) autorizzazioni nel 2003	1,03
b) impegni assunti nel 2003	1,03
c) pagamenti effettuati nel 2003	1,03
d) economie nel 2003	0
e) residui propri nel 2003	0
f) residui di stanziamento nel 2003	0
g) perenzioni nel 2003	0

esercizio 2004

b) impegni assunti nei primi sei mesi	0,52
c) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	0,52
b) impegni previsti per i successivi sei mesi	0
c) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	0